

## FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

#### Coordinamento Nazionale Beni Culturali

c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 00186 Roma - Via del Collegio Romano, 27 Tel. 06 6723 2348 - 2889 Fax. 06 6785 552 - info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it

### TRIBUNA SINDACALE

RACCOLTA INFORMATIVA ON-LINE DEL 03 MARZO 2011

## Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale

Il giorno 26 febbraio 2011 è entrato in vigore il nuovo CAD, il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010) che costituisce il secondo pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione, insieme al Decreto legislativo n. 150/2009 ("Riforma Brunetta") che ha introdotto nella PA principi di meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti. Il nuovo CAD rinnova il quadro normativo in materia di amministrazione digitale definito nel 2005 con il Decreto legislativo n. 82, aggiornando le regole di riferimento rispetto a un panorama tecnologico in evoluzione.

Il Decreto legislativo n. 235/2010, fortemente voluto dal ministro Brunetta, è immediatamente efficace e avvia un processo che consente di avere una PA finalmente moderna, digitale e sburocratizzata. Con il nuovo CAD, l'amministrazione digitale non è più soltanto una 'dichiarazione di principio'. Forti delle esperienze maturate in questi anni, il nuovo Codice introduce infatti un insieme di innovazioni normative che vanno a incidere concretamente sui comportamenti e sulle prassi delle amministrazioni e sulla qualità dei servizi resi. La riforma rende così effettivi i diritti per cittadini e imprese, cogenti gli obblighi per la PA, dà sicurezza agli operatori circa la validità, anche giuridica, dell'amministrazione digitale. In coerenza con il Piano e-Gov, l'orizzonte temporale dell'intervento è il 2012.

Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale si basa su due principi:

- effettività della riforma: si introducono misure premiali e sanzionatorie favorendo, da una parte, le amministrazioni virtuose (anche con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali) e sanzionando, dall'altra, le amministrazioni inadempienti;
- incentivi all'innovazione della PA: dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall'informatizzazione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni ricaveranno dei risparmi che potranno

utilizzare per il finanziamento di progetti di innovazione e per l'incentivazione del personale in essi coinvolto.

Nei prossimi mesi, famiglie e imprese potranno colloquiare attraverso computer e Internet con tutte le amministrazioni locali e centrali. In particolare:

- **entro i prossimi 3 mesi** le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno la PEC o altre soluzioni tecnologiche equivalenti per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di ritorno ai soggetti che preventivamente hanno dichiarato il proprio indirizzo elettronico;
- **entro i prossimi 4 mesi** le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell'attività ICT;
- **entro i prossimi 6 mesi** le Pubbliche Amministrazioni centrali pubblicheranno sui propri siti istituzionali i bandi di concorso;
- entro i prossimi 12 mesi saranno emanate regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di de materializzazione dei documenti della PA. Inoltre le Pubbliche Amministrazioni non potranno richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Il cittadino fornirà poi una sola volta i propri dati alla Pubblica Amministrazione: sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare tramite convenzioni l'accessibilità delle informazioni alle altre PA richiedenti;
- **entro i prossimi 15 mesi** le Pubbliche Amministrazioni predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività.

Nel corso della conferenza stampa, tenutasi a Palazzo Chigi, il ministro Brunetta ha illustrato nel dettaglio i principali cambiamenti introdotti dalla riforma del CAD, che qui sintetizziamo:

### Validità dei documenti indipendente dal supporto (artt. 20-23 quater)

Il nuovo CAD introduce un sistema di contrassegno generato elettronicamente e stampato direttamente dal cittadino dal proprio computer per sancire la conformità dei documenti cartacei a quelli digitali.

### Validità dei documenti informatici (art. 22, 23, 23-bis, 23-ter.)

Il nuovo CAD fornisce indicazioni sulla validità delle copie informatiche di documenti con riferimento preciso circa le diverse possibilità (copia digitale del documento cartaceo, duplicazione digitale, ecc.).

### Conservazione digitale dei documenti (artt. 43-44 bis)

E' prevista la gestione della conservazione dei documenti e del relativo processo da parte di un Responsabile della conservazione che si può avvalere di soggetti pubblici o privati che offrono idonee garanzie. Ogni responsabile della conservazione dei documenti negli uffici pubblici può certificare il processo di digitalizzazione e di conservazione servendosi (se vuole) di Conservatori accreditati. La norma introduce la figura dei Conservatori accreditati, soggetti che ottengono da DigitPA il riconoscimento del possesso dei requisiti di sicurezza e affidabilità per effettuare il processo e la conservazione dei documenti informatici.

#### Posta elettronica certificata (artt. 6 e 65)

La PEC diventa il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare con le PA. I cittadini possono utilizzare la PEC anche come strumento di identificazione, evitando l'uso della firma digitale. La stessa validità è estesa alla trasmissioni effettuate tramite PEC che rispettano i requisiti tecnici. Vengono limitati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale e sono previsti strumenti di firma più semplici, senza pregiudizio di sicurezza e attendibilità. Le istanze possono essere trasmesse da tutte le caselle di posta elettronica certificata rilasciate previa identificazione del titolare. Tramite PEC potranno essere effettuate anche le diffide necessarie per avviare una class action.

#### Siti pubblici e trasparenza (art. 54)

Il nuovo CAD arricchisce il contenuto dei siti istituzionali delle amministrazioni, prevedendo che sugli stessi siano pubblicati, in modo integrale, anche tutti i bandi di concorso. La norma obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad aggiornare i dati e le notizie che per legge devono essere pubblicati sul proprio sito istituzionale. Anche tale aspetto viene considerato ai fini della valutazione dei dirigenti.

#### Customer satisfaction dei cittadini su Internet (artt. 54 e 63)

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio dei propri "clienti" sui servizi online.

### Moduli on line (art. 57)

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare online l'elenco dei documenti richiesti per procedimento (moduli e formulari validi) e non possono richiedere l'uso di moduli o formulari che non siano stati pubblicati sul web. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

#### Trasmissione delle informazioni via web (art. 58)

Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere informazioni di cui già dispongono. Per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati, le amministrazioni titolari di banche dati predisporranno apposite convenzioni aperte per assicurare l'accessibilità delle informazioni in proprio possesso da parte delle altre amministrazioni.

### Comunicazioni tra imprese e amministrazioni (art. 5 bis)

La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti (anche a fini statistici) tra imprese e PA (e viceversa) avviene solo utilizzando tecnologie ICT.

### Accesso ai servizi in rete (artt. 64 e 65)

Per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni è possibile utilizzare strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, previa individuazione del soggetto che ne richiede il servizio.

#### **Firme** (artt. 1, comma 1, lett. q-bis, e 28, comma 3-bis)

Si introduce il concetto di firma elettronica avanzata, con cui è possibile sottoscrivere un documento informatico con piena validità legale. Si liberalizza il mercato delle firme digitali, prevedendo che le informazioni

relative al titolare e ai limiti d'uso siano contenute in un separato certificato elettronico e rese disponibili anche in rete.

### Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi (art. 64)

Carte di identità elettronica e Carte nazionale dei servizi valgono ai fini dell'identificazione elettronica.

#### Pagamenti elettronici (art. 5)

Il nuovo CAD introduce alcuni strumenti (carte di credito, di debito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile) per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di riscuotere i pagamenti. Inoltre, permette loro di avvalersi di soggetti anche privati per la riscossione.

## Protocollo informatico, fascicolo elettronico e tracciabilità (artt. 40-bis e 41)

E' previsto che ogni comunicazione inviata tramite PEC tra le Pubbliche Amministrazioni e tra queste e i cittadini o le imprese sia protocollata in via informatica. L'amministrazione titolare del procedimento raccoglierà gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo in un fascicolo elettronico, dotato di un apposito identificativo.

#### Basi dati di interesse nazionale (art. 60)

Il nuovo CAD indica le basi dati di interesse nazionale: repertorio nazionale dei dati territoriali, indice nazionale delle anagrafi, banca dati nazionale dei contratti pubblici, casellario giudiziale, registro delle imprese, archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo.

#### Sicurezza digitale (art. 51)

Il nuovo CAD contiene disposizioni importanti sia sulla continuità operativa, sia sul **disaster recovery.** Le Pubbliche Amministrazioni dovranno predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività.

### **Open data** (artt. 52 e 68)

Il nuovo CAD mette in primo piano la responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni nell'aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di open governement. I dati pubblici saranno fruibili e riutilizzabili per la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati anche attraverso finanza di progetto.

Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato il Decreto legislativo n. 235/2010.

Cordiali saluti

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI



### Il Nuovo

# Codice dell'Amministrazione Digitale Decreto legislativo n. 235/2010

Roma, 25 gennaio 2011

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione



### **Indice**

- 1. Il nuovo CAD da oggi in vigore
- 2. Principi ispiratori
- 3. L'e-Gov diventa un diritto
- 4. Nuovi diritti per cittadini e imprese
- 5. Nuovi doveri e opportunità per le pubbliche amministrazioni
- 6. Gli strumenti
- 7. Gli obblighi delle pubbliche amministrazioni: cronoprogramma
- 8. Le attività del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione
  - A. Adempimenti previsti dal nuovo CAD e attività correlate
  - B. Piano di comunicazione CAD
    - Struttura del Piano di comunicazione CAD
    - Attività di comunicazione per utenti non specializzati
    - Attività di comunicazione per utenti specializzati



## 1. Il nuovo CAD da oggi in vigore

- Oggi entra in vigore il nuovo CAD, il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010)
- Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, n. 6, il nuovo CAD rappresenta il secondo pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione avviato con l'approvazione del Decreto legislativo n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) che ha introdotto nella PA principi di meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti
- Il nuovo CAD rinnova il quadro normativo in materia di amministrazione digitale definito nel 2005 con il Decreto legislativo n. 82, aggiornando le regole di riferimento rispetto a un panorama tecnologico in evoluzione
- La norma non rappresenta un 'big bang', con cui si dà inizio a un nuovo mondo, ma dà forma e effettività a quell'universo di principi e regole che hanno segnato il percorso di trasformazione, di rinnovamento e di rottura in atto da qualche anno nella PA e nell'intero Paese



## 2. Principi ispiratori

### Il Codice si basa su due principi:

- Effettività della riforma: si introducono misure premiali e sanzionatorie favorendo, da una parte, le amministrazioni virtuose (anche con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali) e sanzionando, dall'altra, le amministrazioni inadempienti
- Incentivi all'innovazione della PA: dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall'informatizzazione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni ricaveranno dei risparmi che potranno utilizzare per il finanziamento di progetti di innovazione e per l'incentivazione del personale in essi coinvolto



### 3. L'e-Gov diventa un diritto

- Il CAD stabilisce le regole per la digitalizzazione della pubblica amministrazione
- Esso sancisce nuovi diritti per cittadini e imprese, nonché nuove opportunità e nuovi doveri per le PA
- I cittadini e le imprese dispongono da oggi di mezzi più snelli, rapidi e meno costosi per comunicare con le pubbliche amministrazioni
- Il Decreto legislativo è immediatamente efficace e avvia un processo che consente di avere una PA moderna, digitale e sburocratizzata
- In coerenza con il Piano e-Gov, l'orizzonte temporale dell'intervento è il 2012. Nei prossimi 18 mesi, famiglie e imprese potranno colloquiare attraverso computer e Internet con tutte le amministrazioni locali e centrali



## 4. Nuovi diritti per cittadini e imprese

- Cittadini e imprese hanno diritto di usare le tecnologie informatiche per tutti i rapporti con (art. 3):
  - amministrazioni pubbliche
  - gestori di servizi pubblici
- PA e gestori di pubblici servizi non possono più pretendere che i cittadini debbano recarsi fisicamente agli sportelli per:
  - presentare documenti cartacei
  - firmare istanze
  - fornire o richiedere chiarimenti



## 5. Nuovi doveri e opportunità per le PA

- Tutte le PA dovranno disporre di un canale digitale sicuro (nella maggior parte dei casi costituito dalla PEC), certificato e con piena validità giuridica che permetterà a cittadini e imprese di dialogare dal proprio computer con gli uffici pubblici
- I risparmi ottenuti dalle PA attraverso l'innovazione tecnologica e organizzativa saranno utilizzati per:
  - incentivare il personale coinvolto (d. lgs. n. 150/2009)
  - finanziare nuovi progetti innovativi



### 6. Gli strumenti

a. Regolazione di carattere generale: validità dei documenti informatici, conservazione, PEC

### b. Front-office

- Trasparenza, siti pubblici e modulistica
- Comunicazioni da e per la PA
- Identificazione: accesso alla rete e ai servizi, firma digitale, Carta d'identità elettronica e Carta nazionale dei servizi
- Pagamento elettronico

### c. Back-office

- Protocollo e tracciabilità
- Sicurezza e continuità operativa
- Open data



## 6. Gli strumenti: a. Regolazione di carattere generale

### 1. Validità dei documenti indipendente dal supporto (artt. 20-23 quater)

Il nuovo CAD introduce un sistema di contrassegno generato elettronicamente e stampato direttamente dal cittadino dal proprio computer per sancire la conformità dei documenti cartacei a quelli digitali

### **2.** Validità dei documenti informatici (artt. 22, 23, 23-bis, 23-ter.)

il nuovo CAD fornisce indicazioni sulla validità delle copie informatiche di documenti con riferimento preciso circa le diverse possibilità (copia digitale del documento cartaceo, duplicazione digitale, ecc.)



## 6. Gli strumenti: a. Regolazione di carattere generale

### 3. Conservazione digitale dei documenti (artt. 43-44 bis)

- è prevista la gestione della conservazione dei documenti e del relativo processo da parte di un Responsabile della conservazione che si può avvalere di soggetti pubblici o privati che offrono idonee garanzie. Ogni responsabile della conservazione dei documenti negli uffici pubblici può certificare il processo di digitalizzazione e di conservazione servendosi (se vuole) di Conservatori accreditati
- la norma introduce la figura dei Conservatori accreditati, soggetti che ottengono da DigitPA il riconoscimento del possesso dei requisiti di sicurezza e affidabilità per effettuare il processo e la conservazione dei documenti informatici



## 6. Gli strumenti: a. Regolazione di carattere generale

### **4. Posta elettronica certificata** (artt. 6 e 65)

- la PEC diventa il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare con le PA
- i cittadini possono utilizzare la PEC anche come strumento di identificazione, evitando l'uso della firma digitale. La stessa validità è estesa alla trasmissioni effettuate tramite PEC che rispettano i requisiti tecnici
- vengono limitati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale e sono previsti strumenti di firma più semplici, senza pregiudizio di sicurezza e attendibilità
- le istanze possono essere trasmesse da tutte le caselle di posta elettronica certificata rilasciate previa identificazione del titolare
- tramite PEC potranno essere effettuate anche le diffide necessarie per avviare una *class action*



### **5. Siti pubblici e trasparenza** (art. 54)

- il Codice arricchisce il contenuto dei siti istituzionali delle amministrazioni, prevedendo che sugli stessi siano pubblicati, in modo integrale, anche tutti i bandi di concorso
- la norma obbliga le PPAA ad aggiornare i dati e le notizie che per legge devono essere pubblicati sul proprio sito istituzionale. Anche tale aspetto viene considerato ai fini della valutazione dei dirigenti

### **6. Customer satisfaction dei cittadini su Internet** (artt. 54 e 63)

le PPAA sono tenute ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio dei propri "clienti" sui servizi on line



### **7.** Moduli on line (art. 57)

- le PPAA hanno l'obbligo di pubblicare on line:
  - l'elenco dei documenti richiesti per procedimento
  - moduli e formulari validi, e non possono richiedere l'uso di moduli o formulari che non siano stati pubblicati sul web
- la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili

### 8. Trasmissione delle informazioni via web (art. 58)

le PPAA non possono richiedere informazioni di cui già dispongono. Per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati, le amministrazioni titolari di banche dati predisporranno apposite convenzioni aperte per assicurare l'accessibilità delle informazioni in proprio possesso da parte delle altre amministrazioni



### 9. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni (art. 5 bis)

la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti (anche a fini statistici) tra imprese e PA (e viceversa) avviene solo utilizzando tecnologie ICT

### **10.** Accesso ai servizi in rete (artt. 64 e 65)

per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle PPAA è possibile utilizzare strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, previa individuazione del soggetto che ne richiede il servizio



### **11. Firme** (artt. 1, comma 1, lett. q-bis, e 28, comma 3-bis)

- si introduce il concetto di firma elettronica avanzata con cui è possibile sottoscrivere un documento informatico con piena validità legale
- si liberalizza il mercato delle firme digitali, prevedendo che le informazioni relative al titolare e ai limiti d'uso siano contenute in un separato certificato elettronico e rese disponibili anche in rete

### 12. Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi (art. 64)

Carte di identità elettronica e Carte nazionale dei servizi valgono ai fini dell'identificazione elettronica



### **13.** Pagamenti elettronici (art. 5)

Il nuovo CAD introduce alcuni strumenti (carte di credito, di debito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile) per consentire alle PA di riscuotere i pagamenti. Inoltre, permette loro di avvalersi di soggetti anche privati per la riscossione



## 6. Gli strumenti: c. Back office

### 14. Protocollo informatico, fascicolo elettronico e tracciabilità (artt. 40-bis e 41)

- è previsto che ogni comunicazione inviata tramite PEC tra le PPAA e tra queste e i cittadini o le imprese sia protocollata in via informatica
- I'amministrazione titolare del procedimento raccoglierà gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo in un fascicolo elettronico, dotato di un apposito identificativo

### 15. Basi dati di interesse nazionale (art. 60)

- Il nuovo Codice indica le basi dati di interesse nazionale:
  - repertorio nazionale dei dati territoriali
  - indice nazionale delle anagrafi
  - banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo
  - casellario giudiziale
  - registro delle imprese
  - archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo



## 6. Gli strumenti: c. Back office

### **16. Sicurezza digitale** (art. 51)

Il Codice contiene disposizioni importanti sia sulla continuità operativa, sia sul disaster recovery. Le PPAA dovranno predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività

### **17. Open data** (artt. 52 e 68)

Il nuovo CAD mette in primo piano la responsabilità delle PPAA nell'aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di open government. I dati pubblici saranno fruibili e riutilizzabili per la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati anche attraverso finanza di progetto



## 7. Gli obblighi delle PPAA: cronoprogramma

### Entro 3 mesi

 le PPAA utilizzeranno la PEC o altre soluzioni tecnologiche equivalenti per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che preventivamente hanno dichiarato il proprio indirizzo elettronico

### Entro 4 mesi

• le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell'attività ICT

### Entro 6 mesi

• le PPAA centrali pubblicheranno sui propri siti istituzionali i bandi di concorso



## 7. Gli obblighi delle PPAA: cronoprogramma

### Entro 12 mesi

- saranno emanate regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA
- le PPAA non potranno richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali
- il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla PA. Sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare, tramite convenzioni, l'accessibilità delle informazioni alle altre PA richiedenti

Entro 15 mesi • le PPAA predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività



## 8. Le attività del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

A partire da oggi l'agenda delle attività da intraprendere si basa sulla programmazione di una serie di azioni, articolate su due livelli paralleli, che riguardano:

- A. Gli adempimenti previsti
- B. Il Piano di comunicazione (disseminazione dei contenuti e la formazione)



## A. Gli adempimenti previsti

Scadenza	Attività	Obiettivo	Rif. CAD
Regole tecniche entro 3 mesi	Predisposizione regole tecniche	Disponibilità indirizzi PEC per le PA	art. 6 comma 1bis
Linee guida entro 3 mesi	Redazione delle linee guida	Realizzare la circolarità dei dati presenti nelle diverse amministrazioni	art. 58, comma 2 e 3
Decreto entro 6 mesi	Formazione gruppo di lavoro con stakeholder per preparazione bozza decreti	Pagamenti elettronici verso la PA	art. 5 comma 2
Decreto entro 6 mesi	Formazione gruppo di lavoro con stakeholder per preparazione bozza decreti	Comunicazioni informatiche tra imprese e amministrazioni pubbliche	art. 5bis comma 2
Regole tecniche entro 12 mesi	Costituzione gruppo di lavoro con stakeholder per preparazione bozza regole tecniche	Utilizzo dei documenti informatici (dematerializzazione)	art. 20, comma 1, 3 e 5bis; art. 21 comma 1bis e 2, art. 22 comma 2 e 3, art. 23 comma 1, 23bis comma 1 e 2, 23ter comma 3, 4 e 5, art 41 2bis
Regole tecniche entro 12 mesi	Costituzione gruppo di lavoro con stakeholder per preparazione bozza regole tecniche	Utilizzo della firma elettronica avanzata (semplificazione delle firme)	art. 20 comma 3
Decreto entro 12 mesi	Predisposizione bozza decreto	Possibilità di firmare con certificato che attesta i poteri di firma	art. 28 comma 3bis



## A. Gli adempimenti previsti

Scadenza	Attività	Obiettivo	Rif. CAD
Regole tecniche entro 12 mesi	Predisposizione bozza regole tecniche	Integrazione tra PEC e protocollo	art. 40bis comma 1
Regole tecniche entro 12 mesi	Costituzione gruppo di lavoro con stakeholder per preparazione bozza regole tecniche	Realizzazione di poli di conservazione	art. 43, comma 1 e 2
Definizione piani entro 15 mesi	Aggiornamento delle linee guida per la formulazione dei piani	Piani di Disaster Recovery	art. 50bis
Scadenza non definita	Linee guida per l'attuazione del CAD, Corsi formativi	Attuazione del CAD nel piano delle performance e nella misurazione e valutazione della performance	art. 12 comma 1bis e 1 ter
Scadenza non definita	Estensione delle funzioni del CERT-SPC, linee guida per la sicurezza	Indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica	art. 17 comma 1 ter, 51 comma 1bis
Scadenza non definita	Predisposizione linee guida	Utilizzo contrassegno elettronico per assicurare la provenienza e la conformità all'originale delle stampe di documenti informatici	art. 20 comma 5
Scadenza non definita	Stesura delle linee guida per l'accreditamento e la vigilanza	Accreditamento volontario dei soggetti che effettuano servizi di conservazione	art. 44bis
Scadenza non definita	Realizzare e gestire l'indice	Indice della Amministrazioni pubbliche	art. 57bis comma 2
Scadenza non definita	Individuazione della soluzione tecnica, aggiornamento delle linee guida	Convergenza tra PEC e CECPAC	art. 65 comma 1 lett. Cbis
Scadenza non definita	Pubblicazione delle linee guida sulla modalità di comunicazione delle informazioni a DigitPA	Favorire l'utilizzi di programmi informatici modulari e riusabili	art. 67 comma 2bis e 68 comma 2bis



## B. Piano di comunicazione CAD





### B. Struttura del Piano di comunicazione CAD

Il Piano di comunicazione prevede un'attività generale comune per tutte le categorie individuate:

Indirizzo di posta elettronica dedicato: informacad@lineaamica.gov.it

Numero verde: 803001

Sezione dedicata al CAD sul sito: www.innovazionepa.gov.it

Sezione dedicata al CAD sul sito: www.formez.it

Sezione dedicata al CAD sul sito: www.digitpa.gov.it

In corso di realizzazione l

Avvio del nuovo portale di Linea Amica

Manuale informativo

Sito web dedicato

Avvio monitoraggi e rapporti periodici implementazione CAD

ForumPA 2011 (convegni, seminari, workshop, ecc.)

Convegno sullo stato di attuazione del CAD

Inoltre, per ogni categoria di utenza è previsto uno specifico programma di azioni di seguito descritto

25



## B. Attività di comunicazione per utenti non specializzati

### **Attività**

Cittadini

Avvio assistenza dedicata Linea Amica

Realizzazione video esplicativi

Realizzazione unità didattiche

Avvio del programma "Non è mai troppo presto"

### **Attività**



Avvio dell'assistenza dedicata Linea Amica

Incontri con associazioni di categorie

Avvio tavolo di lavoro digitalizzazione per le imprese



## B. Attività di comunicazione per utenti specializzati

Imprese ICT

### **Attività**

Ciclo di seminari per regione

Tavoli di lavoro con rappresentanza ICT in house per un confronto su regole tecniche e individuazione delle priorità di sviluppo degli interventi

Imprese ICT non in house

### **Attività**

Incontri con associazioni di categoria

Incontri sul territorio con amministrazioni e realtà produttive innovati

Tavolo di confronto sulle regole tecniche

Professionisti

### **Attività**

Avvio assistenza dedicata di Linea Amica

Avvio ciclo di incontri con gli ordini professionali

Avvio programma "Non è mai troppo presto"



## B. Attività di comunicazione per utenti specializzati

Pubbliche amministrazioni

### **Attività**

Invio via mail prima comunicazione (Lettera Ministro e opuscolo)

Avvio assistenza dedicata di Linea Amica

Rubrica dedicata al CAD sulla newsletter settimanale di Forumpa

Incontri mensili con il Club della PA digitale

Attività di formazione e qualificazione assistenza tecnica



## B. Attività di comunicazione per utenti specializzati

Pubbliche amministrazioni centrali

#### **Attività**

Incontri con i Responsabili Sistemi Informativi PAC

Assistenza dedicata di Linea Amica

Riunioni Commissione SPC – focus PA centrale

Incontri con il Club della PA digitale

Attività di formazione e qualificazione assistenza tecnica

Pubbliche amministrazioni locali

#### **Attività**

Assistenza dedicata di Linea Amica

Realizzazioni di webinar

Incontri con rappresentanti ANCI e UPI

Riunioni Commissione SPC – focus PA locale

Incontri con il Club della PA digitale

Incontro sul territorio

Avvio tavoli regionali

Attività di formazione e qualificazione assistenza tecnica



### Presidenza del Consiglio dei ministri

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Corso Vittorio Emanuele, 116 00186 - Roma

http://www.innovazionepa.gov.it

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Tl Ministro

por la pubblica amministrazione e l'innovazione e 110T, 9770

10MA 14.1.2011

Il 25 gennaio entrerà in vigore il nuovo CAD, il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, n. 6). Dopo la riforma della pubblica amministrazione (Decreto legislativo n. 150/2009) che ha introdotto meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti, il nuovo CAD rappresenta il secondo pilastro del processo di rinnovamento per costruire una pubblica amministrazione coerente con i criteri di efficacia, efficienza e economicità propri dell'azione pubblica.

Il nuovo CAD completa il quadro normativo in materia di amministrazione digitale definito cinque anni or sono con il Decreto legislativo n. 82/2005, aggiornando la normativa di riferimento rispetto a un panorama tecnologico in evoluzione. Esso garantisce maggiori diritti ai cittadini e alle imprese, permettendo alle amministrazioni di lavorare meglio e di spendere più efficacemente le risorse.

Sulla base delle esperienze maturate in questi anni, il nuovo Codice introduce con chiarezza una serie di innovazioni normative volte a garantire che l'amministrazione digitale non resti solo una dichiarazione di principio, ma sia in grado di incidere effettivamente sui comportamenti e le prassi delle amministrazioni e sulla qualità dei servizi resi a cittadini e imprese.

La riforma infatti non solo rende effettivi i diritti, accessibili le opportunità, cogenti gli obblighi, ma permette di diradare la nebbia dell'incertezza e rassicurare gli operatori sulla validità, anche giuridica, dell'amministrazione digitale.

Il Codice rende obbligatoria l'innovazione nella pubblica amministrazione nel modo più naturale: da una parte, dando ai cittadini diritti e strumenti per interagire sempre, dovunque e verso qualsiasi amministrazione attraverso Internet, posta elettronica, reti; dall'altra, stabilendo che tutte le amministrazioni devono organizzarsi per rendere disponibili tutte le informazioni e tutti i procedimenti in modalità digitale, sempre e comunque.

### Il Ministro por la pubblica amministraziono e l'innovazione

Il nuovo CAD introduce misure premiali e sanzionatorie, consentendo alle pubbliche amministrazioni di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali. Dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall'informatizzazione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni ricaveranno infatti risparmi da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione.

In tre anni la pubblica amministrazione sarà completamente digitale e sburocratizzata. La riforma completa e rende al passo con i tempi il quadro normativo e regolatorio mediante il quale si può ottenere quel recupero di efficienza da parte delle PA, essenziale per dare maggiore impulso al processo di sviluppo del Paese.

Ciò che ora mi auguro, e chiedo a tutti noi, è di rendere prassi quotidiana quello che è previsto dalle norme.

Renato Brutetta